

ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 14456

**STATUTO**

della "A.S. ROMA S.p.A."

**Articolo 1**

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "A.S. ROMA S.p.A."

I colori sociali sono quelli giallo rossi di Roma, a continuazione della gloriosa tradizione sportiva della A.S. ROMA.

**Articolo 2**

La Società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

**Articolo 3**

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti di seguito specificati.

Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.

Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l'acquisto e la detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico) di partecipazioni in società commerciali o aventi ad oggetto la fornitura di servizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Testo Unico Bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive disposizioni integrative e/o modificative);

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;

c) esercitare l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste, volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, in qualsiasi lingua e territorio, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv interattiva, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione; installare, esercitare, gestire, sviluppare e potenziare gli impianti e i mezzi, an-



che di collegamento, relativi alle predette attività, nonché produrre e sfruttare contenuti, anche editoriali, realizzabili in varia tecnica e forma nonché registrare testate giornalistiche, avendo facoltà di porre in essere tutte le attività accessorie all'uopo necessarie a tale scopo. A tal fine, la Società potrà acquisire, assumere o concedere in gestione aziende commerciali attive nel settore media, multimediale e/o comunicazione nonché nei settori ritenuti idonei per la diffusione, e, per l'effetto, acquisire a qualsiasi titolo impianti o rami di aziende appartenenti ad aziende concessionarie attive nei predetti settori, anche ai sensi del Decreto Legislativo n.177 del 31 luglio 2005.

#### **Articolo 4**

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di € 59.635.483,20 (euro cinquantanovemilioneicentotrentacinquemilaquattrocentotantatré e venti centesimi), suddiviso in n.397.569.888 (trecentonovantasettemilioneicinquacentosessantannovemilaottocentotantotto) azioni ordinarie del valore di nominali € 0,15 (euro zero e quindici centesimi) ciascuna, non frazionabili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2247 *ter*, secondo comma, c.c.

Agli Amministratori potrà essere attribuita dall'Assemblea la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 *ter* c.c..

La Società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 83 *duodecies* D.Lgs. n.58/1998 e dalla regolamentazione applicabile.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

#### **Articolo 7**

In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8**

I pagamenti sulle azioni verranno richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando quanto previsto dalla legge.

#### **Articolo 9**

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 10**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi consentiti dalla legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e comunque in Italia.

#### Articolo 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'avviso deve essere pubblicato nei termini previsti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113 *ter*, comma 3, D. Lgs. 58/1998. Entro lo stesso termine sono pubblicati sul sito internet gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.


La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2367 co. 3 c.c. allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125 *ter*, comma 3, D. Lgs. 58/1998.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 3, D. Lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea o sette giorni prima, nel caso di Assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui



quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Articolo 12**

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea ordinaria che è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. La delega può essere conferita anche in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni in esse previste. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ovvero con altre modalità che potranno essere previste dalle leggi e regolamenti applicabili.

Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della Società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2, dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 10 % (dieci per cento) del capitale della Società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

A tal fine, ogni partecipante all'Assemblea dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra.

#### **Articolo 13**

La Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 15 e 26.

La Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge.

#### **Articolo 14**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti, se nominati, ovvero in caso di loro assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, che non potranno mai avvenire per scrutinio segreto.

Il Presidente dell'Assemblea invia alla F.I.G.C. entro trenta giorni dal giorno della delibera, la copia del verbale, completa di tutti i suoi allegati.

#### **Articolo 15**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.


La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a sette e non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informa-



zioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno tre soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno tre Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto

e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, purché la maggioranza di Amministratori in carica sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, c.c. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori, nonchè in materia di equilibrio tra i generi.

Si precisa che, qualora l'Amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne im-



mediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli Amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C., ove l'inibizione riguarda il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'Amministratore Delegato o da un Consigliere a ciò delegato.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

#### **Articolo 16**

Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente individuato in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15. Il Consiglio potrà, inoltre, nominare uno o più Vice presidenti se al riguardo non abbia disposto l'Assemblea, ed Amministratori Delegati.

Nella stessa sede procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17**

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori o di almeno un membro del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato per posta raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, per telegramma, telefax o posta elettronica almeno un giorno prima.

Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del presente Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi partecipino tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

#### **Articolo 18**

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, nell'ordine: dai Vice Presidenti in ordine di anzianità, dagli Amministratori Delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso annuale che sarà determinato ai sensi dell'art. 2389 c.c. e che può anche consistere, in tutto o in parte, in una partecipazione agli utili conseguiti dalla Società.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

#### **Articolo 19**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, oltre ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le deliberazioni consentite dall'art. 2365, secondo comma, c.c. ovvero da altre disposizioni di legge e la scissione nel caso previsto dalla legge.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


#### **Articolo 21**

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l'Amministratore/i Delegato/i ed il Comitato esecutivo, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori Delegati - se nominati - avuta notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della Società, dovranno inviare alla F.I.G.C. nei termini di cui all'art. 15 delle NOIF, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.

#### **Articolo 22**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, fra i suoi componenti, il comitato esecutivo ed altri organi interni aventi funzioni di consultazione e controllo, i quali delibereranno sulle materie che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.



### **Articolo 23**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad Amministratori Delegati, se nominati. Il Consiglio potrà altresì demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c..

### **Articolo 24**

Il potere di rappresentare la Società davanti ai terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome della Società, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad un Vice Presidente, e, disgiuntamente, ad uno degli Amministratori Delegati, se nominati.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri Amministratori, Direttori, Procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

### **Articolo 25**

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, il Direttore Generale della Società, il quale esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega di questo, gestisce gli affari correnti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.

Al Direttore Generale nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi.

### **Articolo 26**

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto

previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.


In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sia che si proceda con la votazione "per lista", sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al Sindaco.



In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

#### **Articolo 27**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il *curriculum* del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

#### **Articolo 28**

Il Controllo Contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto

dalle norme di legge in materia.

#### **Articolo 29**

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio ai sensi di legge.

La nota integrativa oltre al rispetto dei contenuti di cui all'art. 2427 c.c. dovrà recare l'esplicita attestazione del rispetto della vigente normativa ordinaria e federale. Si osserverà al riguardo la norma di cui alle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure - se la riserva è scesa al di sotto di questo importo - fino alla sua reintegrazione;

b) una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) verrà destinata a favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica;

c) il rimanente verrà distribuito o assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'art. 2433 *bis* c.c..

#### **Articolo 30**

In caso di liquidazione o di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea dei Soci nominerà e potrà revocare i liquidatori determinando i loro poteri e la loro remunerazione. Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività fino al termine della stagione in corso alla data della messa in stato di liquidazione e dello scioglimento della Società.

#### **Articolo 31**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, hanno pieno valore le disposizioni di legge vigenti in materia.

Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 3.3.94 pubblicata sulla G.U. dell'11.3.94 n.58 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci che siano consenzienti.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 al trattamento dei dati e al trasferimento degli stessi da parte della Società ad ogni ente ed autorità secondo quanto previsto dal presente Statuto, dalle norme emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.

F.to: Mauro Baldissoni

F.to: Luca AMATO - Notaio

